

Unione Province d'Italia



UPI

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 03 MAR. 2016



Punto 6

**PARERE**

***Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***

Roma, 2 marzo 2016

La legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" disegna una complessiva riforma della pubblica amministrazione il cui perimetro essenziale è stato definito nell'accordo interistituzionale "Italia semplice".

L'Unione delle Province d'Italia condivide l'esigenza di una revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, per creare un nuovo quadro di riferimento più chiaro sulla trasparenza che introduca in Italia l'impianto del "Freedom of information act" e per arrivare ad una semplificazione degli adempimenti rendendo sostanziale ed effettiva l'attività di prevenzione della corruzione.

Lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio sulla base della delega disposta dall'art. 7 della legge 124/2015, sul piano della trasparenza presenta alcuni aspetti qualificanti:

- L'introduzione di una nuova forma di accesso (generalizzato, di stampo anglosassone - FOIA - Freedom of Information Act), più ampia dell'accesso civico previsto dal D.lgs 33/2013 che viene quindi affiancato da una nuova modalità di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'impiego delle risorse pubbliche;
- il superamento dell'obbligo di pubblicazione per un certo numero di obblighi la cui implementazione e il cui aggiornamento era stata ritenuta particolarmente onerosa e l'inserimento di collegamenti ipertestuali delle informazioni che sono già oggetto di comunicazione a pubbliche amministrazioni titolari di talune banche dati.

Con l'introduzione del FOIA, i tipi di accesso vigenti e attivabili nei confronti delle PA diventerebbero tre: a) l'accesso degli interessati in base alla legge 241/90; b) l'accesso generalizzato alle informazioni della PA; c) l'accesso civico ai documenti pubblicati sulla base di precisi obblighi di pubblicazione.

L'accesso generalizzato e l'accesso civico di cui ai punti b) e c) perseguono un interesse generale e diffuso alla trasparenza della PA che è diverso dall'interesse "egoistico" dell'accesso previsto nella legge 241/90. Per questi motivi occorre prevedere procedure semplificate e di enforcement che permettano di semplificare l'attuazione delle nuove disposizioni sulla trasparenza collegandole al processo di digitalizzazione della PA, senza replicare le procedure già previste dalla legge 241/90, per semplificare - e non aumentare - il carico di lavoro delle PA e coniugare le esigenze della trasparenza con quelle di efficienza, speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per le Province che, in gran parte, si sono ormai trasformate in enti di area vasta di secondo grado, è essenziale valorizzare il nuovo ruolo di "Case dei Comuni" che sta maturando nell'attuazione della legge 56/14.

Dal punto di vista organizzativo, le nuove norme sui controlli e sulla trasparenza non possono essere attuate singolarmente, soprattutto nei piccoli Comuni, e impongono la costruzione di processi di "amministrazione condivisa" tra tutti gli enti locali nell'ambito dell'area vasta. Occorre valorizzare la possibilità per gli enti locali di istituire "pool anticorruzione" e OIV in forma associata, in modo che i soggetti che svolgono questi compiti possano specializzarsi per consentire a tutti gli enti locali dell'area vasta di esercitare al meglio le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità e valutazione del performance.

L'Unione delle Province d'Italia, associandosi alle osservazioni delle Regioni e dell'ANCI, esprime pertanto parere favorevole sullo schema di decreto in materia di trasparenza e anticorruzione a condizione che siano recepiti i seguenti emendamenti.



Al comma 2, nell'articolo 2-bis del decreto 33/13 in materia di ambito soggettivo di applicazione aggiungere alla fine il seguente comma: **"4. Relativamente alle regioni e agli enti locali resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190."**

#### *Articolo 6*

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

Al comma 1, relativamente alle modifiche all'articolo 5 del D. lgs. 33/13:

- al comma 3, secondo periodo, la parola "chiaramente" è soppressa e alla fine sostituire le parole "all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti" con le parole **"al desk telematico unico per la trasparenza che la inoltra all'ufficio competente che detiene i dati, le informazioni e i documenti. L'istanza di accesso civico presentata ad un ufficio dell'amministrazione in formato cartaceo è comunque protocollata e trasformata in formato digitale attraverso il desk telematico unico per la trasparenza. Nella sezione trasparenza del sito della pubblica amministrazione è chiaramente individuato l'ufficio responsabile della gestione del desk telematico unico per la trasparenza."**
- al comma 3, sono soppressi il terzo, il quarto e il quinto periodo.
- al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "formato elettronico" aggiungere le parole **"è gratuito e quello in formato"**.
- il comma 4 è soppresso.
- al comma 5 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo **"L'Ufficio responsabile del desk telematico unico per la trasparenza, decorsi inutilmente i trenta giorni dall'istanza, nel giorno successivo comunica al richiedente e al responsabile della corruzione e della trasparenza in forma sintetica le motivazioni che hanno portato al diniego totale e parziale dell'accesso o alla mancata risposta"**.
- al comma 6, le parole "al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi del Codice del processo amministrativo" con le parole all'**"Organismo indipendente di valutazione che attiva gli organi di indirizzo e di controllo competenti."**
- al comma 7 aggiungere alla fine le seguenti parole **"di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"**.

Al comma 2, relativamente al nuovo articolo 5 bis del D. lgs. 33/13:

- Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma **"6. Ai fini della definizione dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione emana annualmente specifiche linee guida, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata."**



#### Articolo 41

*(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)*

Al comma 1, lettera e), dopo le parole "comma 2-bis" aggiungere le seguenti parole **"anche attraverso la formazione di pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta."**

Al comma 1, lettera h), aggiungere alla fine il seguente periodo **"Al fine di rafforzare l'indipendenza degli organismi di valutazione a livello locale e favorire una coerente applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance negli enti locali, per i comuni, singoli o associati, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, l'Organismo indipendente di valutazione è costituito obbligatoriamente in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane."**

#### Articolo 42

*(Disposizioni transitorie)*

All'art. 42, comma 1, il primo periodo è così sostituito: **"Le nuove disposizioni degli articoli 5 e 9-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto."**

